

U.L.S.S. N° 20 DI VERONA

24 MAR. 2014

REP.

Repertorio N°

140049

Verona, _____

SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 747 del 30/12/2013.

E

la **FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** con sede legale in Verona, Via Fratelli Rosselli, n. 14, Codice Fiscale 02094680234 rappresentato dalla Dr.ssa Buccini Rossella, nata a Rieti il 04/04/1961 e residente in Lavagno (37030 - VR) Via Scolara n. 6, in qualità di Presidente Legale Rappresentante, codice fiscale BCC RSL 61D44 H282E, quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus classificata come GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO (G.A.P.) ubicata nel Comune di Verona - Via Fiumi n. 12, sulla base del seguente provvedimento è autorizzato all'esercizio:

-G.A.P. Via Fiumi n. 12: autorizzato con Decreto Regione Veneto n. 193 rilasciato in data 21/09/2010 per una capacità ricettiva di n. 3 posti e per 5 anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

La predetta struttura socio-sanitaria è accreditata come GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO per malati psichiatrici con il seguente provvedimento:

-G.A.P. Via Fiumi n. 12: autorizzato con Decreto Regione Veneto n. 307 rilasciato in data 06/03/2012 per una capacità ricettiva di 3 posti;

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti delle unità d'offerta individuate nel rispetto della normativa di riferimento;

Considerata la determina della Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07/07/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento.

1

[Handwritten signature]



SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria classificata come GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO (G.A.P.) della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus ubicata nel Comune di Verona Via Fiumi n. 12, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: *persone adulte con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale ed abitativo all'interno di un appartamento o di una casa*, per la: *"prevenzione dell'istituzionalizzazione sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita comunitaria, il supporto lavorativo e l'integrazione nella comunità locale"* (Allegato A della DGRV n. 1616 del 17/06/2008 pag. 19/49) per la seguente capacità ricettiva:

- n° 3 posti con i requisiti di unità d'offerta del servizio psichiatrico territoriale – GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO – G.A.P. Via FIUMI n. 12 per persone con problematiche psichiatriche;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi di attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
 4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S n. 20 e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

5. In tutte le fasi di erogazione del servizio, il G.A.P. deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'ospite attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio (ad esempio inserimenti lavorativi od occupazionali, centri di aggregazione, attività culturali ecc.).

La gestione della partecipazione e del coinvolgimento dei familiari è lasciata al Gruppo di Lavoro della Struttura che gestisce il G.A.P. che, in accordo con il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza, valuterà, caso per caso, l'opportunità e le modalità di tale coinvolgimento, nel rispetto del Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.) e dell'organizzazione del lavoro del G.A.P..

Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da

[Handwritten signature]



soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.

4. La struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i Servizi Psichiatrici che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile-referente della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che La struttura è tenuto a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovranno essere garantite da parte della Struttura e riportate nel regolamento della struttura le modalità di visita dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS n. 20 può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza


1) L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.).

2) L'inserimento del paziente nel G.A.P. viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia, dal Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.

3) La procedura del D.I.S.M. prevede la stesura da parte del S.P.T. di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un P.T.I. con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.

L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei

[Handwritten signature]



contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni e ad attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus di Verona provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi **senza oneri aggiuntivi** a carico dell'ULSS 20.

4) Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori dei G.A.P., tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla struttura si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente.

5) L'Ufficio di Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. trasmetterà alla struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente. Con le stesse modalità trasmetterà le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura La struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

6) La struttura garantirà uno standard di personale come di seguito indicato:

Personale impiegato	Ore Sett. Via Fiumi
Educatore Professionale	8
OSS	16

La DGRV 1616/2008 nei requisiti minimi organizzativi (GAP au 7) prevede che il rapporto numerico sia da calcolare tra la funzione di assistenza/educazione e gli ospiti e non tra operatori ed ospiti come nelle altre strutture residenziali afferenti all'area Salute Mentale e che tale rapporto numerico deve garantire la presenza per 4 ore a giornata per sei giorni settimanali di almeno un operatore (OSS - Educatore Professionale).

Il Referente per l'attività di G.A.P. per la Cooperativa Farsi Prossimo all'interno della struttura sarà l'Educatore Professionale.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal D.I.S.M. per le caratteristiche del servizio acquisito e per le prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e n. 494/2013, sarà corrisposta nella misura massima di €. 50,56 (oltre iva se in quanto dovuta) per il servizio di G.A.P. suddivisa in quota di rilievo sanitario per €. 31,85/die (oltre iva se e in quanto dovuto) e in quota di compartecipazione alla spesa per €. 18,71/die (oltre iva se e in quanto dovuto); In materia tariffaria e di compartecipazione alla spesa si darà esecuzione a quanto disposto dalla DGRV n. 1749/2013. Relativamente alle norme regolamentari che disciplinano

[Handwritten signature]



compartecipazione alla spesa si provvederà ai sensi di quanto stabilito con specifico provvedimento in materia, come previsto dalla stessa DGRV n. 1749/2013 per la parte sociale, dalla Conferenza dei Sindaci.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 90 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio Psichiatrico

[Handwritten signature]



Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;

5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno dei G.A.P. o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della Cooperativa nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).

6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

[Handwritten signature]



Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10 Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e comunque, ai sensi della DGRV 1303/12 - Allegato A -, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

17 MAR. 2014

Luogo e data

PER LA STRUTTURA Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus

Il Presidente - Legale Rappresentante SOCIETA'

Dr.ssa Bucciarone SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Via F.lli Rosselli n. 14 - 37138 VERONA

Tel. 045.8104239 - Fax 045.572722

C.C.I.A.A. 218098 - Società N° 27775

PARTITA I.V.A. N° 0209468 023 4

Albo Cooperative A163098

PER L'Azienda ULSS n. 20

Il Direttore Generale

Dr.ssa Giuseppina Bonavina

